

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2020, il giorno diciassette Giugno, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.101 - I.P. 1721/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.8.0.0/5/2019**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Comune di San Pietro in Casale. Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al vigente Piano Operativo Comunale (POC), relativo all'Ambito 5.1, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2018. Formulazione di osservazioni e riserve, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuali valutazioni ambientali. Espressione del parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

## Oggetto:

Comune di San Pietro in Casale. Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al vigente Piano Operativo Comunale (POC), relativo all'Ambito 5.1, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2018. Formulazione di osservazioni e riserve, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuali valutazioni ambientali. Espressione del parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, *le osservazioni* nell'ambito del procedimento di approvazione del *Piano Urbanistico Attuativo (PUA)*<sup>2</sup> e *le riserve* per quanto concerne l'effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) vigente<sup>3</sup> relativo all'ambito 5.1 adottato dal Comune di San Pietro in Casale con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2018, sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>4</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

### Relativamente al POC:

#### **Riserva n. 1 relativa all'ERS:**

“Si chiede di dimostrare il rispetto della quota di ERS prevista dagli strumenti urbanistici PSC e POC nonché di esplicitare la quota di ERS da prevedere per l'ambito ANS C.5.1”;

### Relativamente al PUA

#### **Osservazione n. 2 relativa al perimetro del PUA e diritto edificatorio pubblico :**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 31, L.R. n. 20/2000, il PUA rappresenta lo strumento urbanistico di dettaglio istituito per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal Piano Operativo Comunale (POC), qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

<sup>3</sup> Art. 22 L.R. 20/2000.

<sup>4</sup> P.G. n. 28907 del 10.06.2020 - Fasc. 8.2.2.8/5/2019.

“Si chiede di ridefinire il perimetro del PUA comprendendo le sole aree relative all'edificabilità privata, provvedendo conseguentemente a coordinare tra di loro e integrare gli elaborati del PUA e del POC. Si specifica pertanto che l'attuazione dell'area sulla quale esprimere il DE pubblico dovrà essere oggetto di ulteriore specifico PUA corredato di apposita Valsat e di tutta la documentazione prevista in materia.

Si chiede, inoltre, di verificare ed esplicitare l'effettiva possibilità, per l'amministrazione comunale, di esprimere tale diritto edificatorio (quantificato in mq 3270) nel rispetto dei parametri e degli indici previsti dagli strumenti urbanistici.”;

**Osservazione n. 3 relativa al rumore:**

“Si chiede di effettuare un monitoraggio acustico a seguito dell'attuazione degli interventi, che verifichi il rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, anche sui ricettori considerati negli approfondimenti acustici a corredo della Valsat di cui non è stata fornita la localizzazione.”;

**Osservazione n. 4 relativa al rischio idraulico:**

“Si chiede di valutare la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio alluvioni anche in riferimento al reticolo principale, sentita l'Autorità competente.”;

**Osservazione n. 5 relativa alla mobilità ciclabile e accessibilità:**

“Si chiede di garantire l'accessibilità dell'area in rapporto alla disponibilità del trasporto pubblico locale TPL, della connessione con il sistema ferroviario metropolitano SFM e di definire anche la rete dei percorsi ciclabili interni al comparto evidenziandone la connessione con la rete ciclopedonale esistente.”;

**Osservazione n. 6 relativa alla validità degli strumenti attuativi:**

“Si richiama di garantire nella convenzione la necessaria coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano.”.

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>5</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità

<sup>5</sup> Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017. L'art. 18, L.R. n. 24/2017, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi, mediante la predisposizione del documento di Valsat, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi sull'ambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa. Per quanto riguarda il PUA e le sue Varianti, la valutazione ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) viene espressa nell'ambito delle osservazioni e delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri di competenza degli Enti ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della previgente L.R. n. 20/2000. Lo stesso art. 5, comma 4, dispone l'effettuazione della Valutazione Ambientale per i PUA

ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune nonché a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale e in considerazione della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)* di Bologna, pervenuta con nota Prot. n. 79855 del 3.06.2020<sup>6</sup>, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla VALSAT del PUA in variante al POC, condizionata** al recepimento delle valutazioni sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).”;

3. formula il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*<sup>7</sup>, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (allegato B);
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Pietro in Casale, affinché lo stesso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi al contenuto delle riserve e osservazioni richiamate nel presente Atto, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate<sup>8</sup>;
5. richiama, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016<sup>9</sup>, in merito

---

in variante al POC o per quelli non in variante se il POC non ha compiutamente valutato gli effetti ambientali.

<sup>6</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 27816 del 4.06.2020. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva medesima, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat e predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale. Detta relazione viene inviata alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al Piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

<sup>7</sup> Registrato in atti con P.G. n. 28906 del 10.06.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 34, comma 7 e 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

<sup>9</sup> Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;

6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale<sup>10</sup>.

### **Motivazione:**

Il Comune di San Pietro in Casale è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, la quale, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), consente ai Comuni di avviare e approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente.

Tanto premesso, il procedimento urbanistico in esame ha ad oggetto il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al POC vigente in applicazione dell'art. 22, comma 1 lett. b) della L.R. 20/2000 che consente ai PUA di prevedere modifiche al POC. Si esprimono, pertanto, sia delle osservazioni al PUA sia delle riserve al POC, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della predetta legge regionale.

Il Comune di San Pietro in Casale ha adottato, con delibera del Consiglio comunale n. 85 del 20.12.2018, il PUA in variante al POC vigente relativo all'ambito 5.1, comprensivo della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 368 del 9.01.2019<sup>11</sup>, e rendendo disponibile informaticamente sul sito web del Comune la relativa documentazione costitutiva del Piano.

---

<sup>10</sup>Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

<sup>11</sup>Conservata in atti con P.G. n. 1377 del 9.01.2019.

Lo strumento urbanistico in esame consiste in un PUA di iniziativa privata con effetto di variante al POC per l'attuazione del comparto 5.1, localizzato nell'ambito di nuovo insediamento residenziale ANS C.5 nel quadrante sud est del capoluogo, posto tra la ferrovia e un'area destinata ad ambito produttivo di futuro sviluppo. La variante al POC consiste nella modifica della ripartizione tra il Diritto Edificatorio (DE) pubblico e quello privato rispetto alla capacità edificatoria totale stabilita nel POC e quantificata in 8.570 mq di SU. Nell'ambito della presente variante al POC il Diritto Edificatorio pubblico passa da mq 2.170 a mq 3.213 mentre il Diritto Edificatorio privato passa da mq 6.400 a mq 5.356. Nel complesso la variante prevede un ridimensionamento della capacità edificatoria rispetto a quanto previsto nel POC passando da mq 9.400 mq di SU a mq 8.570 di SU complessiva.

L'Amministrazione procedente ha successivamente fornito alla Città metropolitana, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 21330 del 23.04.2020, la documentazione integrativa completa e relativi chiarimenti sulla stessa<sup>12</sup> riguardante lo strumento urbanistico in esame, per gli adempimenti di competenza previsti.

La Città metropolitana di Bologna ha pertanto avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 24776 del 15.05.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni e riserve e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal giorno 23 aprile 2020, quale data di arrivo delle suddette integrazioni e precisazioni per la durata complessiva di 60 giorni, con decorrenza effettiva del termine a partire dal 16 maggio 2020 a seguito di sospensione prevista dalla normativa statale a seguito di emergenza sanitaria.

Si segnala, pertanto, la rideterminazione del termine finale al 14 luglio 2020, data la sospensione dei termini procedurali con nuovo computo degli stessi stabilito dall'art. 103, comma 1 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 conv. in L. 27/2020 e successivamente prorogata al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art. 37 del Decreto legge n. 23 del 8.04.2020 conv. in L. 40/2020 emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene comunque opportuno procedere all'emanazione del presente atto sindacale al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del predetto Decreto-legge n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 nonché secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Assessora regionale Barbara Lori acquisita agli atti con PG n. 16618 del 19/03/2020 ed integrata con successiva comunicazione acquisita agli atti con PG n. 18205/2020 .

---

<sup>12</sup>Richiesta dalla Città metropolitana di Bologna con comunicazione prot. n. 5573 del 25.01.2019 e successive precisazioni inviate al Comune con nota prot. n. 8380 del 11.02.2020.

In considerazione della data di conclusione del suddetto procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il Piano urbanistico in oggetto ed ha predisposto la Relazione istruttoria<sup>13</sup>, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale vengono formulate le osservazioni sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nel dispositivo del presente atto.

Vengono espresse, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da *ARPAE – AACM* nella *proposta di parere motivato*<sup>14</sup>, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si esprime, altresì, il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio<sup>15</sup>, come da documento allegato alla Relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato B).

Per tutto quanto sopra riportato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si richiama quanto non espressamente riportato nel presente atto, disponendo la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati costitutivi, al Comune di San Pietro in Casale per la conclusione del procedimento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

---

<sup>13</sup>P.G. n. 28907 del 10.06.2020

<sup>14</sup>Registrata in atti con P.G. 27816 del 4.06.2020. Ai fini delle valutazioni ambientali di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – AACM di Bologna, come previsto ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 già richiamata.

<sup>15</sup>In atti con PG n. 28906 del 10.06.2020.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede, all'articolo 33<sup>16</sup>, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>17</sup> agli atti il parere del Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 28907 del 10.06.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 27816 del 4.06.2020);
- ALLEGATO B: Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 28906 del 10.06.2020).

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

---

<sup>16</sup>L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

*1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.*

*2. Il Sindaco metropolitano:*

*omissis*

*g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

*omissis*

<sup>17</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).